



Prot. n. 2013/sst/86/

Agli Assessori alla Salute
Loro Sedi

Oggetto: proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato

La permanenza del blocco del turn-over, anche per gli enti del SSN, induce a ritenere che il mantenimento in essere dei rapporti di lavoro flessibile del personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa concorra a garantire l'attuale livello di erogazione delle prestazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza, anche attraverso il mantenimento e lo sviluppo di programmi di ricerca in sanità, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione.

A tale riguardo, come è noto questo Ministero, in attuazione dell'articolo 4, comma 10 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è impegnato nella predisposizione di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare specifiche procedure concorsuali riservate alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, in possesso di contratti di lavoro a tempo determinato e garantire, nel contempo, la continuità degli stessi.

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, per i contratti di lavoro a tempo determinato *"del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale"* trova in ogni caso applicazione il disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.

Il legislatore, infatti, in considerazione della specificità del settore, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, ha sottratto tali contratti alla disciplina generale dettata in materia di contratti a tempo determinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

In particolare l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, introducendo il comma 4 bis all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, ha previsto che: *"Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis."*

Successivamente il predetto articolo 4, comma 10, della legge n.125 del 2013, nella consapevolezza del necessario apporto di tutto il personale del comparto sanità al fine di garantire la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, ha previsto l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare le procedure concorsuali riferite a tutte le professionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nelle more dell'emanazione del predetto d.P.C.M., pertanto, si ritiene che i contratti di lavoro a tempo determinato possano essere prorogati ai sensi del citato articolo 4, comma 5, della legge n. 189 del 2012, il cui ambito di applicabilità, alla luce della *ratio* fatta propria dal legislatore con la summenzionata legge, può intendersi riferito a tutto il personale del comparto sanità.

Per le finalità suddette resta in ogni caso ferma la possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile.

Al fine della migliore programmazione dell'utilizzo delle risorse umane e professionali con la conseguente predisposizione ad un migliore benessere organizzativo, premessa necessaria e indispensabile per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nonché di mantenimento e sviluppo di programmi di ricerca in sanità, le Regioni possono, come previsto dalla Legge 125/2013, procedere alla proroga anche fino al 31.12.2016, nel rispetto della normativa vigente.

Si rappresenta, infine, che il ricorso a nuovi contratti di lavoro a tempo determinato deve essere circoscritto ai soli casi eccezionali, con l'esclusione di cessione di funzioni *core* aziendali a qualsiasi soggetto esterno all'Azienda sanitaria per l'espletamento di prestazioni lavorative in appalto o interinali.

Roma, 10 dicembre 2013

Paolo Fadda 